



COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

ORDINANZA DEL 25.02.2020
PROT. 945

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione per l'emergenza sanitaria **COVID-19** (Coronavirus) - art. 50, comma 5, D:Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in alcune regioni del Nord Italia;
Vista la nota della presidente della regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 23 febbraio 2020- misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (coronavirus).
Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della salute del 23.02.2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.02.2020;
Visto il DPCM del 23.02.2020;
Visto l'art. 50, comm. 6 del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: " in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale..";
Visto l'art. 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: " in caso di emergenza che interessi il territorio più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti";
Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

A tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati dall'allegato 1 del DPCM 23.02.2020 (Regione Lombardia, comuni di: Bertonico, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Regione Veneto: comune di Vò); oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare a questo ente (recapiti sotto indicati), all'ASP ed ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;

INVITA

Altresi, quanti provengono dalle regioni interessate dall'espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto, e Emilia Romagna) ad effettuare i medesimi adempimenti;

ORDINA

- Alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio;
- Agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;

- Segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell'ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;

INVITA

- Le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l'opportunità di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l'arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio;

RACCOMANDA

- A tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
- A tutti i cittadini che ne ravvisano l'esigenza, di contattare i numeri di emergenza 1500 nonché 0961-883346 e 0961-883016 resi noti dalla Regione Calabria.

STABILISCE

- Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1- Prefettura di Cosenza,
 - 2- Regione Calabria;
 - 3- Provincia di Cosenza;
 - 4- Azienda Sanitaria di Cosenza;
 - 5- Dirigenza degli istituti scolastici;
 - 6- Alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- l'eventuale incauta inosservanza alla presente ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge.

COMUNICA

Che per le comunicazioni al comune di Calopezzati di cui alla presente ordinanza, devono essere utilizzati i seguenti recapiti:

SEGRETERIA 0983-47245 – e mail comune-calopezzati@libero.it - pec segreteria.calopezzati@asmepec.it
Sindaco 338-3185641

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro sessanta giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, 25.02.2020

Il Sindaco
f.to Franco Cesare Mangone